



Ordinanza municipale concernente i parchi giochi, campi da gioco e giardini pubblici

Il Municipio di Cadenazzo

richiamati:

- la Legge organica comunale (LOC);
- il Regolamento comunale organico di Cadenazzo;

ordina

Art. 1 – Oggetto e scopo

La presente ordinanza disciplina l'accesso e l'uso dei parchi giochi, dei campi da gioco e dei giardini pubblici allo scopo di garantire e promuovere lo svolgimento di attività ricreative, sociali, culturali, didattiche, sportive, di svago, riposo e osservazione della natura.

Art. 2 – Definizioni

I giardini pubblici sono aree verdi preservate dall'urbanizzazione, provviste di prati, piante ornamentali o alberature e destinate agli scopi di cui all'art. 1.

I parchi giochi e i campi da gioco sono situati all'interno dei giardini pubblici e dispongono di attrezzature per il gioco.

Art. 3 – Uso, responsabilità e danni

L'accesso ai parchi giochi, campi da gioco e giardini del Comune è consentito unicamente nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 22.00. Eventuali deroghe possono essere accordate, previa richiesta scritta, dal Municipio.

Il parco giochi e il campo da gioco all'interno del sedime scolastico sono usufruibili unicamente al di fuori degli orari scolastici.

I parchi giochi, i campi da gioco e i giardini pubblici devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e nel rispetto dei diritti degli altri utenti.

Ogni utente è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato, sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza, anche se causato da persone e/o animali a lui affidati.

Art. 4 – Accesso e circolazione

All'interno dei parchi giochi, campi da gioco e giardini pubblici è riservata la precedenza ai pedoni.

L'accesso e la circolazione di veicoli a motore, anche elettrici, sono autorizzati esclusivamente ai mezzi di primo intervento, della manutenzione e quelli per i disabili. La circolazione deve avvenire, ad eccezione dei mezzi di primo intervento, a passo d'uomo.

Gli utenti che utilizzano mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente, come pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o biciclette devono circolare a passo d'uomo, avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza.

Art. 5 – Uso del verde

I tappeti erbosi sono calpestabili ad eccezione delle aree destinate a verde ornamentale e di quelle appositamente segnalate.

È vietato raccogliere, asportare o danneggiare fiori, alberi o altre parti della vegetazione, elementi di arredi e strutture di qualsiasi genere, arrampicarsi sugli alberi e appendere sugli stessi amache, cartelli, volantini, ecc.

Art. 6 – Rifiuti

È vietato gettare e/o abbandonare sull'area pubblica rifiuti di qualsiasi natura. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori (cestini) previsti a tale scopo.

Art. 7 – Fumo e fuochi

Nei parchi giochi e nei campi da gioco è proibito fumare.

È vietato accendere fuochi all'aperto, accendere fuochi a scopo alimentare (grill a carbone, a gas o elettrico).

Il Municipio può autorizzare eventuali eccezioni in occasione di manifestazioni a carattere pubblico.

Art. 8 – Presenza di cani

Nei giardini pubblici è consentito l'accesso ai cani a condizione che i proprietari o detentori li tengano costantemente al guinzaglio e che adottino tutte le precauzioni necessarie affinché non possano sfuggire o nuocere a persone o animali e, se richiesto dalle circostanze, li muniscano di museruola. Eventuali escrementi devono essere raccolti immediatamente.

Nei parchi giochi e nei campi da gioco è vietato introdurre cani, ad eccezioni di quelli che accompagnano persone ipovedenti o che vengono impiegati dalla polizia o dai servizi di vigilanza privata per motivi di servizio.

Nelle aree riservate ai cani, appositamente demarcate, è possibile lasciare i cani senza guinzaglio. I proprietari o detentori devono adottare tutte le precauzioni necessarie affinché non possano sfuggire o nuocere a persone o animali e, se richiesto dalle circostanze, li muniscano di museruola.

Art. 9 – Rumori molesti

Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete del luogo, degli altri frequentatori o del vicinato.

È vietato, in particolare, l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono.

Il Municipio può autorizzare eccezioni in occasione di attività culturali, manifestazioni, ecc.

Art. 10 – Attività varie

È vietato campeggiare, pernottare, allestire grigliate, la pratica dei bagni di sole in costume da bagno nei parchi giochi, nei campi da gioco e nei giardini pubblici.

Art. 11 – Feste e eventi privati

Sono vietate feste e/o eventi privati che non siano di pubblico interesse.

Art. 12 – Vigilanza

Il Municipio, direttamente o per il tramite del servizio di Polizia o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Il Municipio può far capo ad un impianto di videosorveglianza.

Gli ordini emanati dal Municipio, dal servizio di Polizia o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

Art. 13 – Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con la multa massima di fr. 10'000.00. La procedura è disciplinata dalla LOC e dal Regolamento comunale.

Art. 14 – Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni, dal 28 settembre 2022 al 27 ottobre 2022.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, in due copie, nel termine di pubblicazione.

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, e abroga ogni precedente disposizione in materia.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
Marco Bertoli



IL SEGRETARIO
Moreno Mocettini